



COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

**N. 45 Reg. Del.
del 18-12-2019**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2018: PIANO DI REVISIONE PERIODICA E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE (ART. 20 COMMI 1 E 4 D.LGS 175/2016)

L'anno **duemiladiciannove**, addì **diciotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **21:27**, nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza Pubblica ed in seduta Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presenti/Assenti	Cognome e Nome	Presenti/Assenti
Pini Michele	P	Albergati Lisa Francesca	AG
Mezzadra Mauro	P	Cei Pierangela	P
Parussini Matteo	P	Mussi Cesare	P
Drisaldi Luca	AG	Mezzadra Michele	P
Montagna Silvia	P	Maestri Noemi	AG
Casellato Veronica	P	Nicosia Ferdinando	AG
Pisano Stefania	P		
Totale Presenze			Presenti 9 Assenti 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA Salvatrice Bellomo.

Il Signor Michele Pini nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

DELIBERA C.C. N. 45 DEL 18-12-2019

OGGETTO: CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2018: PIANO DI REVISIONE PERIODICA E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE (ART. 20 COMMI 1 E 4 D.LGS 175/2016)

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione della proposta da parte dell'assessore Silvia Montagna la quale provvede anche a riscontrare la richiesta di chiarimenti, avanzata dal Consigliere Mussi, in merito alla decorrenza dal 01/01/2019 dello stato di liquidazione di n. 2 società partecipate da ASM Pavia;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

• esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, vale a dire:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

• ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 27 del 29.09.2017, con la quale si è deliberato in merito al mantenimento dell'unica partecipazione diretta posseduta e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 4 del T.U.S.P. prevede che ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. le stesse non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. le stesse non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.;
3. si rientri in uno dei casi previsti dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTO il censimento delle partecipazioni detenute al 31.12.2018, il piano di revisione periodica e la relazione sull'attuazione come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione,

VERIFICATO che in base a quanto sopra esposto sussistono le motivazioni per il mantenimento della seguente unica partecipazione dell'ente:

ASM PAVIA – QUOTA DI PARTECIPAZIONE 0,08289%

in quanto trattasi di società che ha per oggetto, sia in via diretta che attraverso società partecipate e/o controllate, lo svolgimento e la realizzazione a favore degli enti pubblici soci, secondo il modello "in house", di servizi di interesse generale ed inoltre per il Comune di Cava Manara la società gestisce il servizio idrico integrato in nome e per conto del gestore unico d'ambito Pavia Acque Scarl, individuato come tale dall'Amministrazione Provinciale;

CONSIDERATO che, trattandosi di società controllata congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni per effetto del controllo congiunto derivante da norme statutarie, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., occorre determinare linee di indirizzo univoche sulle misure di razionalizzazione da adottare, anche con riferimento alle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Asm Pavia;

RICHIAMATI pertanto a tal fine i piani di razionalizzazione del Comune di Pavia, socio maggioritario di Asm Pavia, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.09.2017 (ricognizione straordinaria), n. 46 del 12.11.2018 (ricognizione ordinaria annuale da effettuarsi entro il 31.12.2018) e n. 41 del 25.11.2019 (ricognizione ordinaria annuale da effettuarsi entro il 31.12.2019) dei quali si condividono le azioni intraprese relative alla partecipazione in Asm Pavia e alle indirette per il tramite di quest'ultima;

CONSIDERATO che tale ricognizione prevede il seguente esito:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
-----------------------------	---	------------------------------------	------------------------------------

ASM PAVIA SPA	01747910188	0,08289%	MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE
----------------------	-------------	----------	--

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE ASM PAVIA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALL'ENTE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
ASM LAVORI SRL IN LIQUIDAZIONE	02109660189	100,0000%	0,08289%	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
TECHNOSTONE S.R.L.	01922250186	100,0000%	0,08289%	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
A2E SERVIZI S.R.L.	02064850189	35,0000%	0,02901%	IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
PAVIA ACQUE S.C.A.R.L.	02234900187	19,0000%	0,01575%	MANTENIMENTO - SENZA RAZIONALIZZAZIONE
LINEA GROUP HOLDING S.P.A.	01389070192	7,7920%	0,00646%	MANTENIMENTO
A2A S.P.A.	11957540153	0,20300%	0,00017%	MANTENIMENTO

come dettagliato nell'allegata relazione (allegato A), redatta sulla base delle Linee guida emanate, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

TENUTO CONTO che A2A SPA e Linea Group Holding SPA, partecipazioni indirette tramite la Società Asm Pavia Spa, sono società quotate ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera p, in quanto hanno emesso rispettivamente azioni quotate in mercati regolamentati e strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati e che l'art. 1 comma 5 prevede che le disposizioni del T.U.S.P. si applicano solo se espressamente previsto alle società quotate;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Personale in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare il censimento delle partecipazioni dirette o indirette detenute dal Comune di Cava Manara al 31.12.2018, il piano di revisione periodica e la relazione sull'attuazione

come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016, n. 175, come modificato dal D.lgs. 16/06/2017 n. 100;

2. di approvare il mantenimento della partecipazione in Asm Pavia per le motivazioni espresse in premessa;
3. di condividere, in considerazione del controllo congiunto esercitato sulla partecipata Asm Pavia in virtù delle norme statutarie previste, le azioni di razionalizzazione impartite dal Comune di Pavia relative alla partecipata Asm Pavia e alle indirette per il tramite di quest'ultima, come analiticamente dettagliato nella relazione tecnica allegata;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Michele Pini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA Salvatrice Bellomo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA Salvatrice Bellomo)
Firmato digitalmente
